

TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza 7/22

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri

Pres. Camillo TATOZZI (Presidente),

Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),

Cons. Claudio GUERRINI (componente),

Cons. Achille SINATRA (componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 24 febbraio 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Domenico CONGIU (licenza di conduttore K.453724 e di assistente meccanico n. 476908), Simone ORTENZI (licenza conduttore K n.40423), A.S.D. REVOLUTION MOTOR SPORT (licenza di concorrente persona giuridica k n.461551 e di scuderia k n. 373286) in persona di Roberto DI CIOCCIO, SI.MA. RACING ASD (licenza di concorrente persona giuridica k n. 406623) in persona di Fabio ORTENZI.

FATTO

Con provvedimento datato 30 dicembre 2021, rimesso a questo Tribunale Federale in data 5 gennaio 2022, la Procura Federale deferiva i licenziati meglio sopra individuati per violazione degli artt. 7 e 8, commi 1 e 4, Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, RSN), in riferimento ai conduttori Domenico CONGIU e Simone ORTENZI, nonché artt. 7 e 8, commi 1 e 4, RSN, in attuazione del disposto dell'art. 90 RSN, avuto riguardo ai soggetti giuridici titolari di licenza di concorrente innanzi richiamati, nelle persone di Roberto DI CIOCCIO, la prima, e Fabio ORTENZI, la seconda, addebiti mossi per aver, i conduttori, trasgredito norme regolamentari ed assunto comportamenti scorretti e violenti, e, i concorrenti, per mera responsabilità oggettiva. In rapporto a tali violazioni, la Procura richiedeva, nell'atto di deferimento, indistintamente per ognuno degli incolpati, in esito al disposto dell'art 227, comma 4, RSN, l'applicazione della pena della sospensione delle licenze per mesi 4 (quattro) e dell'ammenda di euro 600 (seicento).

In merito alla complessa vicenda, nel dettaglio, va posto in evidenza come il summenzionato provvedimento emesso dalla Procura Federale sia stato indotto da una previa segnalazione - avanzata dal Presidente dei CC. SS. e prodotta in data 5 luglio 2021 - recante, in allegato, il "verbale unico" dei Commissari Sportivi, redatto a seguito della competizione denominata "6^ Prova del Campionato Italiano Karting 2021" svoltasi in Muro Leccese (LE). Da detto verbale e dalle annesse dichiarazioni dei concorrenti - nelle persone di Fabio ORTENZI, per la SI.MA RACING ASD, e di Roberto DI CIOCCIO, per la A.S.D. REVOLUTION MOTOR SPORT - emergeva, in sintesi, che in data 4 luglio, il padre di Simone ORTENZI, Fabio, aveva lamentato al Presidente del Collegio uno "scorretto comportamento,"- nella realtà, per ciò che più rileva, una violenta aggressione da cui sono derivate, come da referto del Pronto Soccorso del locale nosocomio, lesioni con prognosi di 30 giorni s.c. - esercitata, nei confronti del proprio figlio, dal Domenico CONGIU e dal di lui padre, comportamento che sarebbe stato il riflesso, così come successivamente riferito dal DI CIOCCIO al Presidente del Collegio, di una antecedente scorrettezza dell'ORTENZI il quale, stando al DI CIOCCIO, "sputava" al CONGIU "più volte" anche "sul casco e sul kart". Tutto ciò premesso, l'articolata attività istruttoria di seguito esperita ha consentito di appurare che l'episodio prende le mosse da un denunciato tamponamento in gara segnalato alle autorità competenti dal Simone ORTENZI, a danno del Domenico CONGIU, tamponamento per il quale il CONGIU veniva penalizzato; detta preliminare circostanza può aver favorito l'insorgere di un clima di ostilità che, non calmierato dall'esercizio di una responsabile, pronta, costruttiva azione di indirizzo e contenimento sviluppata dai concorrenti, ha indotto il progressivo deterioramento della vicenda che, caratterizzantesi per un iniziale, banale diverbio, si è portata fino a registrare una grave lite con percosse; percosse, però, - aspetto rilevante ai presenti fini - intercorse tra sportivi "licenziati" in occasione di una gara e, profilo ancor più dequalificante, tra sportivi "minori", al cospetto dei detentori della potestà genitoriale; un insieme emblematicamente negativo, un percorso comportamentale esemplarmente contrario ad ogni principio di etica sportiva, testimonianza palese di un contegno particolarmente repressibile nello specifico contesto dove la lealtà, la correttezza, la tutela dell'integrità fisica e morale, la referenzialità degli atti e la loro spendibilità, costituiscono canoni fondanti, immutabili e trasversali all'intero sistema. Un comportamento trasgressivo che il CONGIU, peraltro, ha ricercato sin dall'inizio, dando, in concreto, prova di ciò quando si consideri che lo

scontro, nel suo momento più cruciale, si è sviluppato nei luoghi di pertinenza dell'ORTENZI, luoghi dove il CONGIU si è deliberatamente portato. Ma al litigio – come chiaramente emerge dalla testimonianza resa dal licenziato Silvio SCARPETTA - ha preso attivamente parte anche il Simone ORTENZI, seppure l'intervento di quest'ultimo si caratterizzi più per induzione che per diretta volontà, e di questa circostanza, naturalmente, deve tenersi conto.

Tutto ciò premesso, va sottolineato che nella odierna Udienza:

- la Procura ha ribadito le valutazioni e le richieste rappresentate nell'atto di deferimento;
- la difesa di Fabio ORTENZI - nella duplice qualità di legale rappresentante della SI.MA. Racing ASD e di esercente la potestà genitoriale del minore Simone ORTENZI - dichiarata non più sussistente l'eccezione di nullità recata nella memoria presentata, ha richiesto, nel merito, il proscioglimento degli incolpati o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

DIRITTO

In relazione a quanto sopra esposto, questo Tribunale, per tener doverosamente conto delle evidenze emerse, ritiene di dover operare delle distinzioni, da cui ricavare - in rapporto agli incolpati - distintivi effetti in termini di responsabilità e di sanzioni, in ciò diversificandosi rispetto alle conclusioni ed alle quali cui è pervenuta la Procura ed alle conseguenti proposte. Lungo questa logica, appare al Tribunale opportuno, innanzitutto, differenziare la posizione dei conduttori rispetto a quella dei concorrenti; e ciò a motivo della immediata e concreta lesività giuridica del comportamento dei primi, rispetto alla riconducibilità dell'addebito ai concorrenti solo per ragioni di connessione oggettiva dettata dalla disciplina e non per diretto, personale atteggiamento contrario a specifiche prescrizioni. In linea con tale orientamento, questo Tribunale ritiene, inoltre, di dover distinguere la responsabilità di Domenico CONGIU da quella di Simone ORTENZI, in quanto, pur essendo entrambi responsabili della violazione degli artt.7 e 8, commi 1 e 4, RSN, la misura e l'intensità della trasgressione sono palesemente diverse; è comprovata, infatti, una azione più attiva e compulsiva del primo rispetto ad una posizione comunque attiva ma subordinata e derivata del secondo. Parimenti, va discriminata, nel concreto, l'entità della responsabilità oggettiva, comunque ugualmente riconducibile, sul piano strettamente giuridico- formale, stante la portata dell'art 90, RSN, ad entrambi i concorrenti nelle persone del DI CIOCCIO e del Fabio ORTENZI - fisiche espressioni, rispettivamente, della A.S.D. REVOLUTION MOTOR SPORT e della SI.MA. RACING ASD –; si deve, infatti, obiettivamente riconoscere all'ORTENZI l'assunzione dell'iniziativa che ha fatto emergere la vicenda in analisi denunciandone la emblematica negatività d'insieme e la dimensione

trasgressiva di specie; un comportamento di indubbia positività - adottato anche a rischio di negativi ritorni – che va apprezzato.

Per tali ragioni, questo Tribunale dichiara i licenziati Domenico CONGIU (licenza di conduttore K n. 453724 e di assistente meccanico n. 476608) e Simone ORTENZI (licenza di conduttore k n.406324) responsabili della violazione degli artt. 7 e 8, commi 1 e 4, RSN, condannando, il primo, alla sanzione della sospensione delle licenze per mesi 4 (quattro) e all'ammenda di euro 600 (seicento), ed il secondo, alla sospensione della licenza per mesi 2 (due); dichiara, altresì, responsabili della violazione degli artt. 7 e 8, commi 1 e 4, RSN, per effetto dell'applicazione dell'art.90 RSN, la A.S.D. REVOLUTION MOTOR SPORT (licenza di concorrente persona giuridica k n.461551 e di scuderia k n.373286) in persona di Roberto DI CIOCCO, e la SI.MA. RACING ASD (licenza di concorrente persona giuridica k n. 406623) in persona di Fabio ORTENZI, condannando, entrambi, all'applicazione della sola pena pecuniaria dell'ammenda – in armonia con le indicazioni tracciate nella sentenza n.38/2014 del Giudice Sportivo - nella misura, il primo, di euro 600 (seicento), e, il secondo, di euro 300 (trecento).

PQM

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Domenico CONGIU (lic. di cond. K n. 453724 e di assist. mecc. n. 476908), ORTENZI Simone (lic. cond. K 405423), ASD REVOLUTION MOTOR SPORT (lic. di conc. persona giuridica K n. 461551e di scuderia K n. 373286) in persona di DI CIOCCIO ROBERTO, SI.MA. RACING ASD (lic di conc. persona giuridica K n 406623) in persona di Fabio ORTENZI, responsabili delle incolpazioni ascritte ed applica loro:

Domenico CONGIU (lic. di cond. K n. 453724 e di assist. mecc. n. 476908) 4 mesi di sospensione delle licenze e 600 euro di ammenda;

Simone ORTENZI (lic. cond. K 405423) 2 mesi di sospensione delle licenze;

SI.MA. RACING ASD (lic di conc. persona giuridica K n 406623) in persona di Fabio ORTENZI l'ammenda di 300 euro;

ASD REVOLUTION MOTOR SPORT (lic. di conc. persona giuridica K n. 461551e di scuderia K n. 373286), in persona di DI CIOCCIO ROBERTO, l'ammenda di 600 euro;

Così deciso, in videoconferenza, il 24 febbraio 2022.

IL COMPONENTE ESTENSORE

Ugo MARCHETTI

IL SEGRETARIO

Francesco Pantano

IL PRESIDENTE

Camillo TATOZZI